



**All.1 delibera CIP n. 6/2023**

**DIRETTIVA DI PIANO  
PER LA GESTIONE UNIFORME DELLA PESCA E DELLA PESCA-  
TURISMO E PER AGEVOLARE IL CONTRASTO DELLE ATTIVITÀ  
ILLECITE CONNESSE ALLA PESCA SULL'ASTA DEL FIUME PO,  
ANCHE IN RELAZIONE AI CONTENUTI ED AGLI OBIETTIVI DEL  
PIANO DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO**

**INDICE**

<b>SEZIONE A INDIRIZZI DI CARATTERE NORMATIVO</b>
<b>PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI</b>
<b>Articolo 1</b> ( <i>Natura, fonti e finalità della presente Direttiva</i> )
<b>Articolo 2</b> ( <i>Articolazione e contenuti della Direttiva</i> )
<b>Articolo 3</b> ( <i>Ambito territoriale di riferimento della Direttiva</i> )
<b>Articolo 4</b> ( <i>Destinatari della Direttiva</i> )
<b>Articolo 5</b> ( <i>Revisione ed aggiornamento periodico della Direttiva Pesca Asta Po. Ruolo della Consulta interregionale per la gestione sostenibile e unitaria della pesca e della tutela del patrimonio ittico del fiume Po</i> )
<b>Articolo 6</b> ( <i>Definizioni</i> )
<b>Articolo 7</b> ( <i>Criteri per la classificazione delle acque superficiali nell'ambito territoriale di riferimento della presente Direttiva</i> )
<b>Articolo 8</b> ( <i>Attività di pesca consentite nell'ambito territoriale di riferimento della presente Direttiva</i> )
<b>Articolo 9</b> ( <i>Ruolo ed attività delle associazioni piscatorie dilettantistiche ricreative qualificate</i> )
<b>Articolo 10</b> ( <i>Prevalenza di disposizioni più restrittive stabilite da altre fonti normative</i> )
<b>PARTE SECONDA DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO SULL'ASTA DEL FIUME PO</b>
<b>Articolo 11</b> ( <i>Piano ittico interregionale unitario per la salvaguardia e valorizzazione dell'ittiofauna e carta ittica dell'asta del fiume Po</i> )
<b>Articolo 12</b> ( <i>Indirizzi in materia di adozione di specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca</i> )
<b>Articolo 13</b> ( <i>Zone a regolamentazione speciale</i> )
<b>Articolo 14</b> ( <i>Zone di ripopolamento e tutela della fauna ittica</i> )
<b>Articolo 15</b> ( <i>Limitazioni all'immissione di fauna ittica nelle acque dell'ambito territoriale di riferimento della Direttiva</i> )



**Articolo 16** (*Indirizzi in materia di gestione delle specie alloctone dannose presenti nell'ambito territoriale di riferimento della Direttiva*)

**SEZIONE B**  
**INDIRIZZI GENERALI DI CARATTERE TECNICO E ALLEGATI ALLA DIRETTIVA**

**Allegato n. 1:** *“Specie autoctone o indigene naturalmente presenti nell'ambito territoriale di riferimento della Direttiva”.*

**Allegato n. 2:** *“Criteri per la classificazione delle acque superficiali nell'ambito territoriale di riferimento della Direttiva”.*

**Allegato n. 3:** *“Criteri e contenuti per la redazione del Piano ittico interregionale unitario dell'asta del fiume Po”.*

## SEZIONE A INDIRIZZI DI CARATTERE NORMATIVO

### PARTE PRIMA DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### ARTICOLO 1

##### (Natura, fonti e finalità della presente Direttiva)

1. Il presente atto (di seguito anche denominato “*Direttiva Pesca Asta Po*” o, brevemente, “*Direttiva*”) costituisce una Direttiva del Piano di bacino distrettuale del fiume Po ed è elaborato e adottato ai sensi dell’art. 65, comma 3, lett. c) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.. La Direttiva rappresenta uno strumento finalizzato all’attuazione dei contenuti e degli obiettivi di cui ai vigenti elaborati del Piano di bacino distrettuale del fiume Po, con particolare riguardo al *Piano di Gestione* distrettuale di cui all’art. 117 del suddetto D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., ed è predisposta in ottemperanza all’art. 7 (*Redazione di una direttiva tecnica per la gestione uniforme della pesca e per agevolare il contrasto delle attività illecite connesse alla pesca sull’asta del fiume Po*) degli “*Indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione*” allegati alla Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 4 del 20 dicembre 2021, recante “*III° ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po (PdGA). II° aggiornamento - Art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione dell’aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs 152/2006*”.
2. La *Direttiva Pesca Asta Po* costituisce altresì uno strumento per l’attuazione dei contenuti del “*Protocollo di intesa tra l’Autorità di bacino del fiume Po, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte e la Regione Veneto per una gestione sostenibile e unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po*” stipulato in data 25 febbraio 2016, nonché del “*Protocollo d’Intesa triennale per il controllo della pesca illegale nel bacino del fiume Po*” stipulato tra l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, **la Regione Emilia-Romagna, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Veneto** e le Prefetture di Bologna, Milano, Torino e Venezia in data 29 giugno 2018 e successivamente rinnovato.
3. La *Direttiva Pesca Asta Po*, in ossequio ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, persegue l’obiettivo di fornire indirizzi e disposizioni idonee a rendere uniforme la disciplina in materia di tutela dell’ecosistema acquatico, di pesca e delle attività che potrebbero impattare l’ecosistema acquatico per l’ambito territoriale costituito dall’asta del fiume Po (come individuato ai sensi del successivo articolo 3), al fine di favorire un superamento della frammentazione normativa nella materia di cui al presente comma, derivante dalla ripartizione territoriale dell’ambito territoriale in esame.
4. La *Direttiva Pesca Asta Po* persegue altresì lo scopo di garantire un più efficace contrasto alle attività illecite connesse a queste tematiche, in ragione dei caratteri di omogeneità di tale ambito territoriale e della conseguente necessità di assicurare che la gestione delle suddette attività per detto ambito sia coerente con i principi organizzativi relativi alla *governance* amministrativa prevista dal vigente ordinamento giuridico.
5. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi precedenti, le Regioni territorialmente interessate dalla presente *Direttiva*, d’intesa tra loro e sentita l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po provvedono alla redazione di un *Regolamento interregionale* e al successivo adeguamento di Piani, Programmi e Regolamenti in materia di pesca e di pesca-turismo ai contenuti della *Direttiva* e del sopraccitato



*Regolamento* anche in coerenza con quanto stabilito dall'art. 65, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., provvedendo, qualora necessario, e per quanto non espressamente già richiamato, a stipulare Accordi bi-trilaterali tra le amministrazioni per la corretta gestione di tratti omogenei interregionali di asta del Po. Tale *Regolamento* rappresenta lo strumento, connesso e conseguente al *Piano ittico interregionale unitario dell'asta del fiume Po* di cui al successivo articolo 11, attuativo della presente Direttiva, disciplinando contenuti tecnici come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tipi di pesca, strumenti ed esche consentite; limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato; disciplina delle gare e manifestazioni di pesca sportiva e ricreativa.

## ARTICOLO 2

### (Articolazione e contenuti della Direttiva)

1. La presente Direttiva si articola in due sezioni:
  - A. Una prima sezione (Sezione A) contenente gli indirizzi di carattere normativo, a sua volta suddivisa in:
    - i. Una Parte Prima contenente le disposizioni di carattere generale;
    - ii. Una Parte Seconda contenente gli indirizzi in materia di tutela dell'ecosistema acquatico sull'asta del fiume Po.
  - B. Una seconda sezione (Sezione B) contenente gli Allegati tecnici alla Direttiva.

## ARTICOLO 3

### (Ambito territoriale di riferimento della Direttiva)

1. L'ambito territoriale di riferimento della *Direttiva Pesca Asta Po* è costituito dall'*asta del fiume Po*, intesa come l'intero alveo di detto corso d'acqua ricompreso, fino all'incile del Po di Goro e ad esclusione del Delta, nell'ambito delle Fasce fluviali A (*Fascia di deflusso della piena*) e B (*Fascia di esondazione*) oggetto della delimitazione cartografica di cui all'Elaborato n. 8 (*Tavole di delimitazione delle Fasce fluviali*) del "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*" (di seguito anche brevemente definito *PAI*), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001 e delle successive modifiche ed integrazioni a tale cartografia.
2. Nell'ambito territoriale di riferimento di cui al comma precedente sono comprese, in particolare, le lanche, morte e mortizze nonché gli altri corpi idrici, naturali e artificiali, ivi presenti, ad esclusione delle aree già oggetto di concessione.

## ARTICOLO 4

### (Destinatari della Direttiva)

1. Destinatari delle disposizioni e degli indirizzi contenuti nella presente Direttiva sono, in primo luogo, le Regioni territorialmente interessate dalla stessa (di seguito anche definite *Regioni rivierasche*), titolari di potestà legislative ed amministrative nelle materie oggetto della Direttiva.
2. Sono inoltre destinatarie della Direttiva le Pubbliche Amministrazioni, anche statali, titolari di competenze normative, amministrative e pianificatorie nelle materie oggetto della Direttiva medesima.
3. Possono altresì essere destinatari di specifiche disposizioni della Direttiva anche soggetti privati che svolgono attività di interesse pubblico o, comunque, collettivo, in materie che costituiscono oggetto della





Direttiva (quali, ad esempio, le associazioni di pescatori presenti nell'ambito territoriale della Direttiva stessa).

## ARTICOLO 5

### **(Revisione ed aggiornamento periodico della Direttiva Pesca Asta Po. Ruolo della Consulta interregionale per la gestione sostenibile e unitaria della pesca e della tutela del patrimonio ittico del fiume Po)**

1. Al fine di garantire la coerenza dei suoi contenuti con le vigenti disposizioni di legge e con gli obiettivi del Piano di bacino distrettuale del fiume Po, successivamente alla sua entrata in vigore la presente Direttiva, al pari degli Allegati che la corredano, deve essere sottoposta a revisione e aggiornamento periodico almeno ogni sei anni, in concomitanza con le scadenze imposte dalla Direttiva 2000/60/CE – Direttiva quadro in materia di acque (di seguito anche brevemente definita *Direttiva Quadro sulle Acque* o *DQA*) per il riesame del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po), secondo la procedura indicata ai commi seguenti.
2. La revisione di cui al presente articolo è avviata da parte della *Consulta interregionale per la gestione sostenibile e unitaria della pesca e della tutela del patrimonio ittico del fiume Po* (di seguito brevemente definita *Consulta Pesca Po*), istituita il 15 giugno 2017 e composta dagli Assessorati regionali competenti in materia di pesca e dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che valuta la congruità dei contenuti della Direttiva e dei suoi Allegati rispetto alle modifiche normative intervenute nel periodo successivo all'entrata in vigore e successivamente all'ultima revisione. All'esito di questa valutazione la Consulta Pesca Po esprime un parere e formula eventuali proposte di aggiornamento.
3. Il parere e le proposte di aggiornamento formulate dalla *Consulta Pesca Po* sono sottoposte all'esame dell'Autorità di bacino distrettuale, che informa la Conferenza Operativa. Qualora si renda necessario procedere all'aggiornamento della Direttiva e/o degli Allegati della stessa, il Segretario generale incarica la Segreteria tecnico-operativa di elaborare la proposta di aggiornamento, che, previo parere favorevole della *Consulta Pesca Po* e della Conferenza Operativa, viene successivamente adottata in Conferenza Istituzionale Permanente.
4. L'aggiornamento di cui al comma precedente diviene efficace a seguito dell'approvazione del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
5. Allo scopo di garantire il monitoraggio costante sull'applicazione ed il perseguimento degli obiettivi della presente Direttiva, anche ai fini dell'aggiornamento di cui ai commi precedenti, presso la *Consulta Pesca Po* è costituito un apposito *Tavolo tecnico permanente per la gestione della Direttiva Pesca asta Po*, composto da personale delle Regioni rivierasche, dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po nonché di altri Enti ed Amministrazioni titolari di competenze nelle materie oggetto della Direttiva medesima.

## ARTICOLO 6

### **(Definizioni)**

1. Ai fini della presente Direttiva si intende per:
  - a) *acquacoltura*: l'allevamento o la coltura di specie ittiche, crostacei, molluschi ed alghe mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione, a scopo di ripopolamento o alimentare;
  - b) *acque interne*: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti presenti nell'ambito territoriale di riferimento della presente Direttiva;
  - c) *acque ciprinicole*: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti prevalentemente ai ciprinidi (*Cyprinidae*) o specie come il luccio, il pesce persico e l'anguilla;



- d) *acque pubbliche in disponibilità privata*: bacini artificiali chiusi (quali laghetti, cave e specchi d'acqua) situati all'interno di aree di proprietà privata o in concessione, ovvero bacini artificiali ove si pratica l'acquacoltura;
- e) *acque salmonicole*: le acque in cui vivono o possono vivere prevalentemente pesci appartenenti ai salmonidi (*Salmonidae*);
- f) *animali d'acquacoltura*: animali acquatici in tutti gli stadi di vita (compresi uova e sperma o gameti) allevati mediante l'impiego di tecniche e modalità di acquacoltura e per le finalità proprie della stessa;
- g) *biodiversità*: variabilità degli organismi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; comprende la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi;
- h) *bracconaggio ittico (o esercizio illegale della pesca nelle acque interne)*: ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge o con materiali e mezzi autorizzati ma con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti
- i) *catturare*: entrare in possesso di fauna ittica in seguito ad azione di pesca;
- j) *comunità di riferimento*: lista di specie ittiche autoctone tipiche della tipologia di corso d'acqua, attesa in assenza di pressioni antropiche, in coerenza con le definizioni e gli indirizzi metodologici europei e nazionali per l'attuazione della Direttiva 2000/60/CE recepita con D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii.;
- k) *confinamento*: trattenimento di un organismo in luogo chiuso da cui sia impossibile la fuoriuscita o la diffusione;
- l) *conservazione ex situ*: conservazione delle componenti della diversità biologica fuori dal loro habitat naturale;
- m) *contenimento*: insieme di attività gestionali della fauna volte a ridurre il numero di animali appartenenti ad una specie esotica, anche quale obiettivo di ripiego rispetto a quello dell'eradicazione quando non materialmente conseguibile;
- n) *eradicazione*: insieme di attività gestionali della fauna volte a ridurre il numero di animali appartenente ad una specie esotica, fino a determinarne, con successo, la scomparsa;
- o) *fauna acquatica*: tutte le specie viventi nelle acque interne appartenenti alle classi dei ciclostomi, pesci, anfibi, crostacei, molluschi e insetti con ciclo vitale dipendente dagli ambienti acquatici;
- p) *fauna ittica*: tutte le specie viventi nelle acque interne appartenenti alle classi dei ciclostomi e dei pesci;
- q) *gare di pesca*: le competizioni aventi carattere agonistico organizzate da associazioni affiliate o riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dagli enti di promozione sportiva e riservate ai rispettivi soci;
- r) *immissione*: trasferimento, intenzionale od accidentale, di un'entità faunistica da un'area o da condizioni di cattività, ad un'altra area, ovvero liberazione, intenzionale od accidentale, anche di un solo esemplare in un'area dalla quale non proviene;
- s) *impianti privati per la pesca a pagamento*: zone umide ad acque stagnanti artificiali chiuse, situate entro aree di proprietà privata, ove si pratica la pesca sportiva e nelle quali la comunità ittica è sostenuta mediante immissioni di pesci d'acquacoltura (acque pubbliche in disponibilità privata);
- t) *impresa di acquacoltura*: ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o più attività connesse con l'allevamento e/o la custodia di organismi d'acquacoltura;
- u) *introduzione*: inserimento di una entità faunistica in un'area al di fuori dell'areale nel quale la presenza è frutto dell'evoluzione naturale e documentata in tempi storici;
- v) *itti-turismo*: attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e/o di fornitura di beni e servizi, volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, nonché alla



- valorizzazione degli aspetti socioculturali, delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso;
- w) *luogo di pesca*: il sito ove viene praticato l'esercizio della pesca sia per quanto riguarda la posizione del pescatore che dell'esca o dell'attrezzo in azione di pesca;
  - x) *manifestazioni di pesca*: le attività aventi finalità sportiva, ricreativa o di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo, organizzate a livello locale da associazioni di pesca, enti o soggetti diversi da quelli di cui alla lettera q);
  - y) *pesca*: ogni attività volta alla cattura di fauna ittica;
  - z) *pesca ittiogenica*: l'attività volta alla cattura, detenzione e utilizzo di fauna ittica per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento;
  - aa) *pesca professionale*: l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e consiste nella cattura di pesci e altri organismi acquatici al fine della loro commercializzazione, le attività di pesca-turismo e di itti-turismo sono attività di pesca professionale;
  - bb) *pesca scientifica*: l'attività di pesca finalizzata alla ricerca o al monitoraggio svolta da soggetti qualificati e appositamente autorizzati allo scopo;
  - cc) *pesca sportiva e dilettantistica*: l'attività esercitata nel tempo libero e senza scopo di lucro;
  - dd) *pesca-turismo*: attività volta alla diffusione del patrimonio di conoscenze e saperi legati ai mestieri e alle tradizioni della pesca, compresa, secondo le specificità e le vocazioni territoriali, l'organizzazione di escursioni lungo le coste, le lagune, i laghi ed i fiumi, finalizzata all'osservazione delle attività di pesca professionale, allo svolgimento di attività di pesca sportiva e ricreativa. L'attività di pesca-turismo è svolta dall'impresa ittica di pesca professionale attraverso l'imbarco di persone, non facenti parte dell'equipaggio, a bordo delle imbarcazioni da pesca nella disponibilità dell'impresa stessa;
  - ee) *reintroduzione*: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una certa specie nel suo areale naturale di distribuzione (o in una parte di esso), dove la presenza della stessa era frutto dell'evoluzione naturale e documentata in tempi storici prima che si fosse localmente estinta;
  - ff) *ripopolamento*: attività di rilascio nell'ambiente naturale di esemplari di una specie in grado di dare luogo a popolazioni strutturate autoriproducendosi e già presente nell'area interessata al rilascio stesso;
  - gg) *specie alloctona/esotica/aliena*: una specie che non appartiene alla fauna originaria dell'ambito territoriale di riferimento della presente Direttiva, ma che vi è giunta per l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo. Ai fini della presente Direttiva sono considerate, fino a conclusione delle attività del Nucleo di ricerca e valutazione istituito ai sensi dell'art. 1 comma 835 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, alloctone/esotiche/alieune le specie non elencate nell'**Allegato n. 1** alla Direttiva stessa;
  - hh) *specie autoctona o indigena*: una specie naturalmente presente nell'ambito territoriale di riferimento della presente Direttiva, in cui si è originata o è giunta senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo. Ai fini della presente Direttiva sono considerate, fino a conclusione delle attività del Nucleo di ricerca e valutazione istituito ai sensi dell'art. 1 comma 835 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, autoctone o indigene le specie elencate nell'**Allegato n. 1** alla Direttiva stessa;
  - ii) *specie invasiva*: una specie animale o vegetale alloctona/esotica/aliena che determina un forte impatto negativo nei confronti della biodiversità e degli ecosistemi;
  - jj) *specie parautoctona*: specie pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta per intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo e quindi naturalizzata in tempi storici;
  - kk) *stato (della specie)*: condizione biologica della popolazione (abbondanza e struttura) nel suo areale





- di distribuzione naturale (originario);
- ll) *rilasciare*: rinunciare al possesso di fauna ittica catturata restituendola allo stato selvatico;
  - mm) *rischio*: si riferisce allo stato della specie nel suo areale di distribuzione originario e ne definisce la possibilità di estinzione (cfr. **Allegato 1** alla presente Direttiva), talora mediante tre livelli (assente, basso, moderato, elevato) e con indicazioni sulla pericolosità nel caso delle specie alloctone;
  - nn) *trattenere*: mantenere il possesso di fauna ittica catturata;
  - oo) *zone chiuse di pesca*: zone umide ad acque stagnanti artificiali poste al di fuori delle aree di esondazione dei corsi d'acqua, prive di collegamento idrologico con altri ecosistemi acquatici, munite di apposite griglie che impediscano il passaggio del pesce e situate all'interno di proprietà private.

## ARTICOLO 7

### (Criteri per la classificazione delle acque superficiali nell'ambito territoriale di riferimento della presente Direttiva)

1. Allo scopo di pervenire ad una classificazione delle acque superficiali il più possibile omogenea per tutto l'ambito territoriale di riferimento della presente Direttiva, in modo da assicurare una idonea protezione idrobiologica delle varie specie ittiche, nell'ambito del Piano ittico interregionale unitario dell'asta del fiume Po (*Piano ittico asta Po*), di cui al successivo articolo 11, dovrà essere stabilita la classificazione delle acque superficiali relative al suddetto ambito territoriale di riferimento, sulla base dei criteri di cui all'**Allegato n. 2** alla Direttiva medesima.
2. I criteri per la classificazione delle acque di cui al comma precedente si basano sui caratteri idroclimatici, morfometrici e soprattutto zoogeografici dell'ambito territoriale considerato e tengono conto, in particolare, delle specie ittiche prevalenti in una determinata zona. Detti criteri sono redatti anche alla luce degli obiettivi di tutela ambientale stabiliti dal Piano di gestione distrettuale.
3. I criteri per la classificazione delle acque di cui all'**Allegato n. 2** della presente Direttiva sono soggetti a revisione ed aggiornamento con le modalità previste dal precedente articolo 5.

## ARTICOLO 8

### (Attività di pesca consentite nell'ambito territoriale di riferimento della presente Direttiva)

1. Per le finalità di tutela della presente Direttiva, nell'ambito territoriale di riferimento della *Direttiva Pesca Asta Po*, le disposizioni, stabilite dalle Regioni rivierasche all'interno del *Regolamento interregionale*, dovranno disciplinare le attività di pesca sportiva e ricreativa, pesca scientifica e pesca professionale oltre ad eventuali attività di acquacoltura.
2. Nell'ambito territoriale di riferimento di cui alla presente Direttiva potranno essere consentite le seguenti specifiche tipologie di attività indicate all'interno del citato *Regolamento*, definite in accordo con gli indirizzi stabiliti dalla presente Direttiva nonché dagli strumenti di pianificazione di settore regionali e provinciali o da altri Piani di tutela ambientale attualmente vigenti:
  - a) acquacoltura;
  - b) pesca sportiva e ricreativa;
  - c) pesca scientifica;
  - d) pesca professionale;
  - e) pesca-turismo;
  - f) itti-turismo.





## ARTICOLO 9

### **(Ruolo ed attività delle associazioni piscatorie dilettantistiche ricreative qualificate)**

1. Le associazioni di pescatori dilettanti ricreativi, presenti nell'ambito territoriale di riferimento della presente Direttiva e qualificate a norma delle vigenti leggi regionali, contribuiscono, nell'esercizio delle loro attività, al perseguimento della finalità della Direttiva medesima, con particolare riguardo:
  - a) alla promozione e diffusione, con adeguate iniziative, della coscienza ecologica in relazione alla difesa della fauna ittica e dell'integrità dell'ambiente naturale;
  - b) alla collaborazione alle attività di gestione delle acque;
  - c) all'organizzazione di manifestazioni sportive in materia di pesca;
  - d) alla formazione di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza ittica;
  - e) alla collaborazione nello svolgimento di ogni ulteriore attività di competenza di Regioni rivierasche, Province, Enti parco ed altre Amministrazioni territorialmente competenti nelle materie di cui alla presente Direttiva finalizzate a perseguimento degli obiettivi della Direttiva medesima.
2. Le Regioni rivierasche adottano, ove necessario, disposizioni finalizzate a garantire e disciplinare il ruolo ed il coinvolgimento delle associazioni di cui al presente articolo nello svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

## ARTICOLO 10

### **(Prevalenza di disposizioni più restrittive stabilite da altre fonti normative)**

1. Sono fatti salvi, in ogni caso le disposizioni e gli indirizzi più restrittivi rispetto a quelli della presente Direttiva, contenuti nella legislazione statale e regionale in vigore, negli strumenti di pianificazione di settore di livello regionale e provinciale ovvero in altri piani di tutela e, in particolare, di quelli stabiliti per le aree naturali protette.



## **PARTE SECONDA**

### **INDIRIZZI IN MATERIA DI TUTELA DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO SULL'ASTA DEL FIUME PO**

#### **ARTICOLO 11**

##### **(Piano ittico interregionale unitario dell'asta del fiume Po)**

1. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e le regioni rivierasche, d'intesa tra loro, provvedono ad elaborare ed adottare, sulla base dei piani, dei programmi e degli ulteriori strumenti di tutela previsti dalle rispettive leggi regionali, il *Piano ittico interregionale unitario dell'asta del fiume Po* (di seguito brevemente definito *Piano ittico asta Po*) finalizzato alla tutela dell'ecosistema acquatico nell'ambito territoriale di riferimento della presente Direttiva, con particolare riguardo alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ittiofauna.
2. L'intesa di cui al comma precedente dovrà indicare modalità, tempi e risorse finalizzate all'elaborazione ed adozione del *Piano ittico asta Po*, nonché i termini e le procedure da seguire per la revisione periodica ed i successivi aggiornamenti del Piano stesso.
3. Il *Piano ittico asta Po* deve essere elaborato nel rispetto dei criteri e contenuti indicati nell'**Allegato n. 3** alla presente Direttiva. In tale Piano, in particolare, dovranno essere comunque individuate:
  - a) le azioni e le zone destinate alla reintroduzione e tutela della fauna ittica autoctona, di cui al successivo articolo 14 ed al contenimento/eradicazione (ove e quando possibile) della fauna alloctona;
  - b) le zone per attività agonistiche e promozionali;
  - c) le zone turistiche di pesca, che possono essere date in concessione per la gestione in via prioritaria a comuni o a organizzazioni piscatorie riconosciute o ai soggetti gestori dei bacini di pesca;
4. Il *Piano ittico asta Po* deve essere corredato da una *Carta ittica dell'asta del fiume Po* recante la ricognizione della distribuzione di tutte le specie ittiche nell'ambito territoriale di riferimento della presente Direttiva.
5. Il *Piano ittico asta Po* sarà attuato dalle Regioni con le modalità previste dalle rispettive leggi regionali per i Piani ittici regionali.

#### **ARTICOLO 12**

##### **(Indirizzi in materia di adozione di specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca)**

1. Sulla base dei contenuti del *Piano ittico asta Po* e degli indirizzi stabiliti dalla presente Direttiva, le Regioni rivierasche, sentita la Consulta Pesca Po, procedono, all'interno dei contenuti del *Regolamento interregionale*, a determinare le specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca in base alle peculiarità degli habitat. In particolare, nell'ambito di tali specifiche potranno essere contenuti, tra l'altro:
  - a) l'individuazione delle acque in cui è consentita la pesca da natante;
  - b) eventuali disposizioni più restrittive di quelle indicate nella presente Direttiva in materia di periodi di divieto, misure minime di prelievo, limiti di cattura e attrezzi di pesca consentiti;
  - c) l'ammissione dell'eventuale utilizzo di attrezzi tradizionali;
  - d) le previsioni di eventuali deroghe al divieto di pesca nelle ore notturne, in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali;
  - e) le modalità di utilizzo dei tratti destinati alle gare e alle manifestazioni di pesca, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella presente Direttiva.



## ARTICOLO 13

### (Zone a regolamentazione speciale)

1. Nell'ambito territoriale di riferimento di cui al precedente articolo 3 verranno istituite, all'interno del *Regolamento interregionale*, aree denominate "Zone a regolamentazione speciale" con lo scopo di vietare, limitare o disciplinare le attività di pesca per particolari motivi di tutela della fauna ittica o d'interesse pubblico o per finalità di studio o di ricerca. Tali Zone devono essere assoggettate a limitazioni particolari all'esercizio della pesca, che si aggiungono a quelle di carattere generale, valide per tutto il suddetto ambito territoriale, stabilite dalle disposizioni della Direttiva e del Regolamento medesimi. Nell'ambito del *Piano ittico interregionale*, le Regioni rivierasche, attraverso i contenuti del *Regolamento interregionale*, definiscono le modalità di pesca consentite, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime di prelievo nonché i periodi per l'esercizio dell'attività di pesca, sulla base delle tipologie e dei criteri di seguito indicati:
  - a) zone no kill catch and release, nelle quali l'esercizio della pesca è consentito solo ed esclusivamente con l'uso di coda di topo, tenkara e mosche artificiali munite di un solo amo con un solo dardo privo di ardiglione, da istituire principalmente nelle zone con particolari caratteristiche ambientali e adatte alla vita e alla riproduzione delle specie da proteggere;
  - b) zone no kill integrali, nelle quali è consentito il solo uso di esche artificiali munite di un solo amo con dardo privo di ardiglione, da istituire soprattutto nelle zone con particolari caratteristiche ambientali e adatte alla vita e alla riproduzione delle specie da proteggere;
  - c) zone no kill specifiche, nelle quali è vietato trattenere determinate specie ittiche, prevedendo eventualmente limitazioni particolari all'esercizio della pesca rispetto ai mezzi, da istituire soprattutto nelle zone con particolari caratteristiche ambientali e adatte alla vita e alla riproduzione delle specie da proteggere. In tale zona può essere consentito anche l'esercizio del carp-fishing;
  - d) zone trofeo nelle quali è consentito esclusivamente l'uso di esche artificiali o naturali e utilizzando ami con dardi privi di ardiglione o circle hook, da istituire principalmente in zone in cui è possibile applicare tecniche particolari di pesca (mosca, spinning, carp-fishing) anche a scopo turistico e ricreativo.
2. Nelle zone no kill deve comunque essere vietato di trattenere ogni specie ittica autoctona catturata.

## ARTICOLO 14

### (Zone di ripopolamento e tutela della fauna ittica)

1. Per le finalità di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di rilevanza faunistica, nell'ambito del Piano ittico asta Po devono essere individuate zone di ripopolamento e tutela della fauna ittica, costituite da tratti di acque nelle quali la pesca debba essere vietata o comunque limitata durante tutto l'anno o per particolari periodi. Tali zone di ripopolamento e tutela della fauna ittica devono essere destinate a salvaguardare e incrementare le specie di rilevanza ittiofaunistica, anche tramite la realizzazione di interventi di riqualificazione idromorfologica, con conseguente aumento della disponibilità di habitat per la naturale riproduzione della fauna ittica.

## ARTICOLO 15

### (Immissioni di fauna ittica nelle acque dell'ambito territoriale di riferimento della Direttiva)

1. Le Regioni rivierasche devono stabilire il divieto assoluto di immissione di fauna ittica nelle acque superficiali presenti nell'ambito territoriale della presente Direttiva in assenza di previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione competente per territorio.



2. L'immissione di fauna ittica nelle acque interne dell'ambito territoriale di cui al presente articolo (comprese le acque pubbliche in disponibilità privata, gli ambienti gestiti come diritti esclusivi, usi civici e zone turistiche nonché negli impianti di acquacoltura e bacini privati per la pesca a pagamento) sono soggette a specifiche autorizzazioni da parte delle Regioni, delle province, e degli enti di gestione delle aree protette (limitatamente ai territori di loro competenza), nel rispetto dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.
3. Le immissioni di fauna ittica, disciplinate in funzione dei contenuti del *Regolamento interregionale*, e, fatte salve quelle relative alle acque degli impianti di acquacoltura e dei bacini per la pesca a pagamento, possono essere effettuate esclusivamente con le specie autoctone elencate nell'**Allegato N. 1** e sono rigorosamente finalizzate ai seguenti obiettivi:
  - a) favorire il ripristino (recupero) delle specie ittiche autoctone facenti parte delle comunità di riferimento, ai sensi del D.Lgs 152/2006 (in recepimento della Direttiva 2000/60/CE) e del D.M. 260/2010;
  - b) sostenere le popolazioni delle specie ittiche inserite negli Allegati della Direttiva 92/43/CE (Habitat) e indicate nell'**Allegato N. 1**;
  - c) sostenere le popolazioni delle specie ittiche autoctone in condizioni di rischio nel bacino del fiume Po e indicate nell'**Allegato N. 1**;
  - d) reintroduzione di specie native localmente estinte alle condizioni previste dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 2 aprile 2020;
  - e) permettere, favorire o accelerare la ricostituzione di popolazioni ittiche demograficamente ricche e ben strutturate in ambienti che siano stati sottoposti ad alterazioni ambientali di qualunque genere e dove la ricolonizzazione da parte della fauna ittica non possa avvenire in modo naturale o sia impedita o rallentata da ostacoli naturali o di origine antropica;
  - f) sostenere la produttività ittica naturale in quegli ambienti che, per cause antropiche, non sono accessibili (o difficilmente accessibili) ai pesci che necessitano di migrazioni per esigenze trofiche e/o riproduttive;
  - g) incrementare la biomassa ittica delle zone umide ad acque stagnanti artificiali chiuse, entro aree di proprietà privata recintate, comprese quelle ove si pratica l'acquacoltura e/o la pesca a pagamento (zone chiuse di pesca).
4. Le singole Regioni rivierasche possono stabilire disposizioni più restrittive per finalità protezionistiche della biodiversità di particolari specie ittiche.
5. Sono consentite immissioni di esemplari recuperati dai corpi idrici presenti nell'ambito territoriale di riferimento della presente Direttiva in occasione di interventi di sistemazione idraulica, prosciugamenti (sia in acque stagnanti, sia in quelle correnti naturali e artificiali) ovvero in tutte le situazioni di pericolo per l'ittiofauna. Tali immissioni dovranno essere effettuate a valle dei tratti fluviali coinvolti dai succitati interventi. Per quanto riguarda gli esemplari prelevati dai canali, essi dovranno essere immessi nel fiume a valle delle opere di derivazioni che alimentano i canali stessi. Per questi interventi non è necessario distinguere le specie in base allo stato di autoctonia o parautoctonia, ma si ritiene necessario rimuovere le specie alloctone invasive più facilmente individuabili.

## ARTICOLO 16

### **(Indirizzi in materia di gestione delle specie alloctone dannose presenti nell'ambito territoriale di riferimento della Direttiva)**

1. Ai fini della tutela delle specie ittiche autoctone e degli equilibri ecologici esistenti, le Regioni rivierasche prevedono azioni mirate al contenimento delle specie alloctone invasive di fauna acquatica, sulla base degli





indirizzi che costituiranno il *Regolamento interregionale*.

2. Gli interventi di cui al presente articolo, finalizzati all'eradicatione delle specie alloctone invasive, possono essere svolti da enti pubblici preposti, nonché, previa autorizzazione dell'Amministrazione competente per territorio e con la supervisione di un tecnico responsabile appartenente alla stessa Amministrazione o da essa incaricato:
  - a) dalle associazioni di pescatori sportivi o dilettanti;
  - b) dai pescatori professionisti;
  - c) da società di ricerca e consulenza in campo ambientale.
3. Gli interventi di contenimento di cui al presente articolo possono essere autorizzati anche nelle zone vietate alla pesca o in quelle sottoposte a particolari forme di gestione nonché con strumenti, modalità e mezzi vietati dalla normativa vigente.
4. Gli esemplari di specie alloctone invasive catturati nel corso dell'esercizio delle attività di pesca di cui al presente articolo, non possono essere di nuovo immessi nei corsi d'acqua e devono essere soppressi in modalità e gestione conformi con quanto indicato all'interno degli strumenti attuativi regionali.



## **SEZIONE B**

### **INDIRIZZI GENERALI DI CARATTERE TECNICO**

Gli indirizzi di carattere tecnico contenuti nella presente Sezione della Direttiva sono finalizzati a creare i presupposti per assicurare una gestione omogenea della pesca lungo l'asta del fiume Po, superando la frammentazione amministrativa esistente, per svolgere i compiti assegnati dalla Consulta Pesca Po e per raggiungere gli obiettivi ambientali previsti dal Piano di Gestione Acque in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, nello specifico di tutelare la fauna ittica autoctona e salvaguardare gli ambienti fluviali e perifluviali.

La presente Direttiva attua pienamente l'art. 65, comma 3, lett. c e f del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e il Programma delle Misure del *Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po*; quest'ultimo, in particolare, indica le seguenti misure ai fini del raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi ambientali fissati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE per tutti i corpi idrici superficiali del distretto idrografico del fiume Po e quindi anche quelli definiti per l'asta fluviale del fiume Po:

- KTM14-P4-a047: Elaborazioni di linee guida e regolamenti per vietare la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, con azioni mirate e coordinate a livello di bacino;
- KTM14-P4-a056: Monitoraggio delle comunità acquatiche del fiume Po (dalle sorgenti al mare Adriatico) e aggiornamento della carta ittica;
- KTM18-P4-b096: Interventi per il contenimento di specie animali (es. siluro) e vegetali invasive, con azioni coordinate a livello di bacino;
- KTM20-P4-b097: Monitoraggio degli stock ittici e individuazione degli sforzi massimi di pesca sostenibili.

Tale Direttiva può inoltre essere assunta come una misura specifica per le aree designate ai sensi dell'art. 84 del decreto citato (Acque dolci idonee alla vita dei pesci), di cui al Registro delle aree protette ex art. 117, comma 3 e 3 bis, del *Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po*.

In base alle leggi vigenti statali (in particolare il sopracitato art. 65, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.) in quanto Direttiva del Piano di bacino, la Direttiva Pesca Po ha funzioni di indirizzo e non è destinata a sostituire gli strumenti normativi regionali vigenti, ma a favorirne il coordinamento in una prospettiva di gestione unitaria ed omogenea.

Nel contempo la Direttiva e gli atti conseguenti a scala distrettuale e regionale si auspica possano fornire importanti contributi all'attuazione della *Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Ripartire la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final)* e alla conseguente proposta della Commissione Europea al Parlamento Europeo di un nuovo Regolamento sul ripristino della Natura (COM (2022) 304 final).

Lo scopo fondamentale della presente Direttiva non è quello di creare una sintesi delle norme già vigenti, bensì quello di istituire un sistema di governance condivisa per la gestione della pesca e delle problematiche ad essa connessa lungo l'asta del fiume Po, facendo salve naturalmente le competenze che la legge attribuisce ad altri soggetti istituzionali.



Per questi stessi motivi si è scelto di corredare gli indirizzi della sezione B della Direttiva con una serie di Allegati dedicati agli aspetti più propriamente tecnici o di dettaglio che dovrebbero essere affrontati e definiti a cura delle Regioni presenti nella *Consulta interregionale della Pesca*, titolari della potestà legislativa in materia di pesca per il proprio territorio (cfr., ad esempio, i criteri per la classificazione delle acque), limitando il più possibile le disposizioni normative agli aspetti più generali e a quelli procedurali.



## ALLEGATI ALLA DIRETTIVA

### ALLEGATO N. 1

#### SPECIE AUTOCTONE O INDIGENE NATURALMENTE PRESENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO DELLA DIRETTIVA

Il presente allegato fornisce un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo valido fino alla conclusione delle attività del *Nucleo di ricerca e valutazione* istituito ai sensi dell'art. 1 comma 835 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021. Si segnala, inoltre, che alcune delle specie indicate non lo sono per tutte le regioni del distretto.

Indicazione delle denominazioni volgari e scientifiche secondo KOTTELAT M. & FREYHOF J. (2007) e BIANCO P.G. & DELMASTRO G.B. (2011).						
Allegati della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (AI): Allegato II (specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione), Allegato IV (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, Allegato V (specie di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione).						
Categorie delle specie inserite nelle liste della IUCN ( <i>International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources</i> ) sulle scale territoriali italiana (It) e globale (Gb): RE (estinto nella regione), CR (in pericolo critico), EN (in pericolo); VU (vulnerabile), NT (quasi minacciata), LC (minor preoccupazione), dati insufficienti (DD), NA (non applicabile).						
Tutte le specie autoctone sono a forte rischio nell'asta fluviale del Po. Le segnalazioni "X" di rischio "R" (elevato o molto elevato: popolazioni molto ridotte come consistenza demografica, spesso male strutturate, presenti in areali con estensioni in netta contrazione, talora anche con rischio di estinzione) nella presente tabella si riferiscono alle specie presenti nell'ambito territoriale di riferimento della Direttiva, ma in funzione delle condizioni biologiche delle rispettive popolazioni nell'intero bacino del Po. Per tali specie, è <b>vietato il trattenimento durante tutto l'anno nell'intero ambito territoriale di riferimento della Direttiva</b> fino alla revisione e aggiornamento di cui all'art. 5 sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati sia dalle regioni sia nell'ambito del monitoraggio di cui all'art. 11. della Direttiva stessa.						
Famiglia	Denominazione scientifica	Denominazione volgare	AI	IUCN		R
				It	Gb	X
Acipenseridae	<i>Acipenser sturio</i> (†)	Storione comune	II-IV	RE	CR	X
	<i>Acipenser naccarii</i>	Storione cobice	V	CR	CR	X





	<i>Huso huso</i> (†)	Storione ladano	V	RE	CR	X
Anguillidae	<i>Anguilla anguilla</i>	Anguilla	-	CR	CR	X
Clupeidae	<i>Alosa fallax</i>	Cheppia/alosa	II-V	VU	LC	X
Cobitidae	<i>Cobitis bilineata</i>	Cobite comune	II	LC	LC	-
	<i>Sabanejewia larvata</i>	Cobite mascherato	II	LC	NT	X
Cottidae	<i>Cottus gobio</i>	Scazzone	II	LC	LC	-
Cyprinidae	<i>Alburnus arborella</i>	Alborella	-	NT	LC	-
	<i>Barbus plebejus</i>	Barbo	II-V	VU	LC	-
	<i>Barbus caninus</i>	Barbo canino	II	EN	EN	-
	<i>Chondrostoma soetta</i>	Savetta	II	EN	EN	X
	<i>Cyprinus carpio</i>	Carpa (1)	-	-	NA	-
	<i>Protochondrostoma genei</i>	Lasca	II	EN	LC	X
	<i>Gobio benacensis</i>	Gobione italiano	-	EN	EN	X
	<i>Squalius squalus</i>	Cavedano italiano	-	LC	LC	-
	<i>Telestes muticellus</i>	Vairone	II	LC	LC	-
	<i>Phoxinus phoxinus</i>	Sanguinerola (2)	-	DD	LC	-
	<i>Rutilus aula</i>	Triotto (3)	II	LC	LC	-
	<i>Rutilus pigus</i>	Pigo	II-V	EN	LC	X
	<i>Scardinius hesperidicus</i>	Scardola italiana	-	LC	LC	-
	<i>Tinca tinca</i>	Tinca	-	LC	LC	X
Esocidae	<i>Esox cisalpinus</i>	Luccio cisalpino	-	DD	-	X
Gadidae	<i>Lota lota</i>	Bottatrice	-	DD	LC	-
Gobiidae	<i>Padogobius bonelli</i>	Ghiozzo padano	-	LC	LC	-
	<i>Pomatoschistus canestrini</i>	Ghiozzetto cenerino	-	LC	LC	-



Moronidae	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Spigola/branzino (4)	-	LC	NT	-
Mugillidae	<i>Chelon ramada</i>	Cefalo calamita (4)	-	LC	LC	-
	<i>Mugil cephalus</i>	Cefalo/volpina (4)	-	LC	LC	-
Percidae	<i>Perca fluviatilis</i>	Persico reale (5)	-	-	LC	-
Pleuronectidae	<i>Platichthys flesus</i>	Passera (4)	-	DD	NT	-
Salmonidae	<i>Salmo marmoratus</i>	Trota marmorata	II	CR	LC	X
	<i>Salmo ghigi</i>	Trota mediterranea (6)	-	-	-	-
Thymallidae	<i>Thymallus aeliani</i>	Temolo padano	V	EN	-	X
Petromyzontidae	<i>Lampetra zanandrai</i>	Lampreda padana	-	VU	LC	X

(†) Specie estinta in natura secondo AIIAD (2021).

(1) Specie parautoctona.

(2) *Phoxinus lumariel* secondo quanto recentemente proposto da LORENZONI *et al.* (2019) e da AIIAD (2021); nomenclatura non condivisa da diversi ittiologi, così come la separazione da *Phoxinus phoxinus*.

(3) *Leucos aula* secondo quanto recentemente proposto da LORENZONI *et al.* (2019).

(4) Specie eurialina; sopporta ampie variazioni del livello di salinità delle acque; presente nel delta del Po e a monte, in alcuni casi fino alla confluenza con il Ticino.

(5) Considerata specie alloctona da LORENZONI *et al.* (2019) e parautoctona da AIIAD (2021).

(6) Presenza di popolazioni di trote mediterranee presumibilmente indigene (quali forme assimilabili a *S. ghigi*) residue sulla porzione dell'arco alpino Sud-occidentale.

AIIAD, 2021. *Principi guida riguardanti le immissioni di fauna ittica nelle acque interne italiane*. Documento approvato dall'assemblea dei soci dell'Associazione Italiana Ittiologi d'Acqua Dolce del 5 marzo 2021. [www.iiad.it/sito/images/docs/sistemica/AIIAD\\_Principi\\_guida\\_immissioni\\_fauna\\_ittica\\_05032021.pdf](http://www.iiad.it/sito/images/docs/sistemica/AIIAD_Principi_guida_immissioni_fauna_ittica_05032021.pdf)

BIANCO P.G., DELMASTRO G.B., 2011. Recenti novità tassonomiche riguardanti i pesci d'acqua dolce autoctoni in Italia e descrizione di una nuova specie di luccio. *Researches on Wildlife Conservation*, vol. 2 (suppl.).

KOTTELAT M., FREYHOF J., 2007. *Handbook of European freshwater fishes*. Kottelat, Cornol, Switzerland <sup>[1]</sup> and Freyhof, Berlin, Germany.

Lorenzoni M., Borghesan F., Carosi A., Ciuffardi L., De Curtis O., Delmastro G.B., Di Tizio L., Franzoi P., Maio G., Mojetta A., Nonnis Marzano F., Pizzul E., Rossi G., Scalici M., Tancioni L., Zanetti M., 2019. *Check-list dell'ittiofauna delle acque dolci italiane - The Check-list of the italian freshwater fish fauna*. *Italian Journal of Freshwater Ichthyology*, 2019 vol. 5 (1).



## ALLEGATO N. 2

### CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO DELLA DIRETTIVA

Il fiume Po è suddiviso in zone ittiche sulla base dei principali caratteri morfometrici e idrologici e soprattutto in base alle composizioni delle comunità di riferimento, ovvero dagli insiemi di specie ittiche autoctone attese in assenza di stress di origine antropica (intendendo tra queste anche la presenza di specie alloctone).

- A (tipologia alpina - temperature massime estive  $< 12\text{ }^{\circ}\text{C}$ ). Fiume Po: dalle sorgenti alla sezione del ponte di via Saluzzo in Calcinere (705 m s.l.m.).** Regime idrologico di transizione tra il nivoglaciale ed il nivopluviale. Caratteri tipici di torrente di media/alta montagna; alveo con elevata pendenza (spesso  $> 10\%$  in alcuni tratti, costituenti ambiti invalicabili per gli spostamenti longitudinali dei pesci), con granulometria degli alvei costituita da ghiaia grossolana, massi e roccia in posto e con netta prevalenza dell'erosione sui processi sedimentari. Ambiente in condizioni limite per la sopravvivenza di fauna acquatica: acque parzialmente torbide e fredde nell'inizio estate per l'alimentazione dovuta alla fusione dei nevai e dai ghiacci, ampie variazioni di portata. La comunità ittica naturale (attesa) è povera di specie, costituita da salmonidi accompagnati dallo scazzone (o assente). Il bacino del fiume Po sotteso alla sezione di Calcinere è interessato dalla presenza di una popolazione residua di trota mediterranea, presumibilmente indigena (quale forma assimilabili a *S. ghigi*), analoga a quelle di alcune piccole porzioni areali dell'arco alpino Sud-occidentale e per la quale si ritiene necessaria una tutela particolare.
- S (tipologia salmonicola - temperature massime estive  $15 \div 18\text{ }^{\circ}\text{C}$ ). Fiume Po: dalla sezione del ponte di via Saluzzo in Calcinere (705 m s.l.m.) alla confluenza con il fiume Maira (240 m s.l.m.).** Regime idrologico nivopluviale. La portata di magra normale è invernale. Alveo con pendenze difficilmente superiori al  $10\%$ ; raramente sono riscontrabili salti naturali invalicabili per l'ittiofauna. La granulometria prevalente è grossolana, accompagnata da rari massi, con assenza di roccia in posto, mentre compaiono banchi di ghiaia fine e meno frequentemente di sabbia. Insieme di ambienti generalmente più produttivi e con una fauna ittica più diversificata rispetto alla tipologia alpina "A". È possibile individuare una comunità di riferimento costituita dalle tre specie principali tipiche delle acque salmonicole *Salmo marmoratus* (trota marmorata), *Thymallus aeliani* (temolo padano) e *Cottus gobio* (scazzone), insieme ad alcuni ciprinidi di accompagnamento quali *Telestes muticellus* (vairone) *Phoxinus phoxinus* (sanguinerola) e *Barbus caninus* (barbo canino). Verso valle compaiono, ma con popolazioni esigue e molto variabili, altri ciprinidi reofili tipo *Barbus plebejus* (barbo), *Protochondrostoma genei* (lasca).
- M (tipologia mista - temperature massime estive  $18 \div 22\text{ }^{\circ}\text{C}$ ). Fiume Po: dalla confluenza con il fiume Maira (240 m s.l.m.) alla confluenza con il fiume Sesia (100 m s.l.m.).** Tratti fluviali diversamente alternati con regime idrologico nivopluviale o pluviale (o di transizione tra i due) in funzione dei regimi dei principali tributari<sup>1</sup>. Portata di magra normale invernale. Tratti dell'alveo con pendenze mediamente

---

<sup>1</sup> Per esempio, la Dora Baltea confluisce con una notevole portata caratterizzata da regime nivoglaciale; a monte della confluenza sul Po risulta un pluviale che a valle diventa nivopluviale.



inferiori al 5 %, con assenza di salti naturali invalicabili per l'ittiofauna. Granulometria prevalente costituita da ghiaia, soprattutto media ed in minor parte grossolana, da rari massi, e roccia in posto assente, insieme a vasti banchi di ghiaia fine e di sabbia e meno frequentemente di granulometrie più fini. La comunità di riferimento è costituita prevalentemente da ciprinidi reofili, tanto che vale anche la definizione "zona ittica a ciprinidi con deposizione litofila". Ma sono presenti, talora con popolazioni in discrete condizioni biologiche, anche le specie tipiche della zona salmonicola "S". Per tali ragioni si utilizza il termine "mista". Tale situazione è piuttosto diffusa in Piemonte e soprattutto per questo tratto del fiume Po, anche per la notevole variabilità dei bacini tributari (sotto i profili idrologici e di composizione delle comunità ittiche). Questa particolare situazione rappresenta un insieme di condizioni ambientali tali da permettere la più alta diversità specifica ittiofaunistica in Italia.

**Cs (tipologia ciprinicola superiore - temperature massime estive fino a 24/25 °C). Fiume Po: dalla confluenza con il fiume Sesia (240 m s.l.m.) alla confluenza con il fiume Ticino (55 m s.l.m.).** Con il contributo del Sesia il bacino del Po assume particolare rilevanza (quasi 17.000 km<sup>2</sup>) mentre il regime idrologico si assesta definitivamente nella forma pluviale, con magra normale sempre collocata nella stagione invernale. Tratti di fiumi con pendenze assai variabili, mai superiori al 4/5 %. I fondali sono quasi privi di massi e con granulometria grossolana poco frequente; dominano ancora le ghiaie medie e fini; in incremento le granulometrie più fini ma che ancora non prevalgono. Sono assenti o accidentali le specie della zona salmonicola (che erano ancora abbastanza ben rappresentate nella tipologia "M"), mentre sono decisamente predominati i ciprinidi ancora soprattutto reofili, anche se iniziano a diventare più frequenti specie che, a monte, erano meno rappresentate quali *Alburnus arborella* (alborella) *Scardinius hesperidicus* (scardola), *Rutilus aula* (triotto). Anche questa zona è ancora ascrivibile a quella a ciprinidi a deposizione litofila.

**Ci (tipologia ciprinicola inferiore - temperature massime estive fino a 26/27 °C). Fiume Po: dalla confluenza con il fiume Ticino (55 m s.l.m.) all'incile del Po di Goro e ad esclusione del Delta (5 m s.l.m.).** Regime idrologico pluviale. A valle della confluenza con il Ticino diventa man mano più importante il contributo dell'insieme dei tributari di destra, tutti con regime pluviale con minimo estivo anche moto pronunciato. Pertanto, il minimo idrologico del Po in questo tratto non è più esclusivamente invernale, ma si alterna con quello estivo che diventa prevalente verso la foce. Tratti fluviali con pendenza mai superiori al 3 %. La ghiaia grossolana è ancora presente, seppure limitatamente a pochi tratti; sono ancora frequenti le ghiaie medie e piccole, ma dominano i banchi di sabbia e di limo. La fauna ittica di riferimento è dominata dai ciprinidi limnofili e sono presenti anche specie eurialine. Tale tratto fluviale è assimilabile alla zona ittica a ciprinidi a deposizione fitofila.





## ALLEGATO N. 3

### CRITERI E CONTENUTI PER LA REDAZIONE DEL PIANO ITTICO INTERREGIONALE UNITARIO DELL'ASTA DEL FIUME PO

Il Piano ittico interregionale unitario dell'asta del fiume Po deve essere elaborato nel rispetto dei criteri e contenuti di seguito indicati:

1. classificare le acque superficiali nell'ambito territoriale di riferimento della Direttiva pesca asta Po, sulla base dei criteri indicati nel precedente **Allegato n. 2**;
2. individuare *Zone di ripopolamento e tutela della fauna ittica*, ai sensi dell'art. 14 della presente Direttiva;
3. individuare le specie il cui stato risulta caratterizzato da situazioni di criticità (specie a rischio di estinzione o prossime all'estinzione ecc.);
4. garantire la massima tutela delle specie inserite negli Allegati della Direttiva 92/43/CE e, in particolare, individuare le specie ittiche tutelate per le quali la pesca deve essere vietata durante tutto l'anno nell'intero ambito territoriale di riferimento della presente Direttiva;
5. fornire indicazioni per le reintroduzioni per il miglioramento delle condizioni biologiche delle popolazioni autoctone;
6. fornire criteri per l'immissione dell'ittiofauna, favorendo la ricostituzione di popolazioni ittiche demograficamente ricche e ben strutturate in ambienti che siano stati sottoposti ad alterazioni ambientali di qualunque genere e dove la ricolonizzazione da parte della fauna ittica non possa avvenire in modo naturale o sia impedita o rallentata da impedimenti naturali o di origine antropica;
7. sostenere la produttività ittiogenica naturale in quegli ambienti che, per cause antropiche, non sono accessibili (o difficilmente accessibili) ai pesci che necessitano di migrazioni per esigenze trofiche e/o riproduttive;
8. stabilire criteri per la regolamentazione del prelievo di pesca, compresi i criteri per l'istituzione delle *Zone a regolamentazione speciale*, ai sensi dell'art. 13 della presente Direttiva;
9. sostenere la produttività ittiogenica naturale dei soli salmonidi nelle zone gestionali A e C (individuate nell'ambito del Piano Ittico Regionale del Piemonte quali zone ittiche a salmonidi), in particolare ove risultano condizioni spiccatamente oligotrofiche o quando risulti compromessa da una eccessiva pressione di pesca;
10. la redazione del piano si basa soprattutto sugli esiti del monitoraggio dell'ittiofauna del fiume Po; tale monitoraggio va effettuato considerando i seguenti criteri:
  - a) individuazione di almeno 50 stazioni di campionamento lungo l'asta del fiume Po considerata come ambito di riferimento della presente Direttiva;
  - b) individuazione di almeno 25 stazioni di campionamento nei tratti terminali dei principali affluenti del fiume Po;
  - c) le stazioni di cui alle precedenti lettere, ai fini dell'utilizzo di dati derivanti da pregresse ricerche e monitoraggi, anche in funzione dell'analisi di confronto per le valutazioni sui processi evolutivi delle specie, andranno collocate, per quanto possibile, nei siti di campionamento individuati:
    - nell'ambito della prima carta ittica del fiume Po (AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO, 2009)
    - nell'ambito delle reti di monitoraggio predisposte dalle regioni nei loro Piani di Tutela delle Acque ai sensi del D.Lgs n. 152/2006;
    - sul fiume Po e nei tratti terminali dei principali affluenti, utilizzati come stazioni nell'ambito



- delle carte ittiche regionali e delle province rivierasche;
- in occasione di ricerche e monitoraggi su aree vaste e comprensive anche di porzioni dell'ambito di riferimento della presente Direttiva;
- d) l'insieme di stazioni così individuate costituisce la rete di monitoraggio dell'ambito di riferimento della presente Direttiva;
- e) i campionamenti dovranno essere effettuati con frequenze e metodi operativi in grado di fornire, per ogni stazione, indicazioni (espresse anche come pareri esperti degli ittiologi di provata competenza) sulle condizioni biologiche (consistenza demografica e struttura) delle popolazioni delle diverse specie rinvenute, sulla base di semplici indicatori che possano permettere confronti con le informazioni derivanti da monitoraggi pregressi;
- f) la predisposizione del monitoraggio può anche costituire l'integrazione delle attività di verifica e controllo dello stato dell'ittiofauna predisposte dalle singole amministrazioni (es. regioni e ARPA), ovvero prevedendo l'utilizzo dei dati (purché con le caratteristiche di cui alla lettera precedente) derivanti da altri studi e ricerche potranno essere utilizzati per gli aggiornamenti relativi alla rete di cui alla precedente lettera d).